

N. R.G. 2838/2023



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA  
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anastasio Morelli ha  
pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2838/2023 promossa da:

**U.A.**, C.F. ..., rappresentato e difeso dall'Avv. J.A., domicilio eletto presso lo studio di questi in  
... alla VIA ..., pec ...

*Opponente*

contro

**Avv. P.P.**, C.F. ..., rappresentato e difeso da sé stesso, domicilio eletto presso lo studio di questi in  
... presso VIA ..., pec ...

*opposta*

**ENTE**, C.F. ..., in persona del Presidente ..., difesa dagli Avv.ti S.V. e M.B. dell'Avvocatura  
Regionale, ed elettivamente domiciliata presso gli uffici di ... alla Via ..., pec ...

*TERZO Pignorato*

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come qui di seguito esposto.

*Parte opponente* - accertare e dichiarare l'illegittimità e/o l'inammissibilità dell'ordinanza di  
assegnazione resa dal Tribunale di Pescara, Sezione Esecuzioni Mobiliari, in data 03/05/2023 nella



procedura esecutiva mobiliare presso terzi R.G. Es. Mob. n.228/2023, perché emessa in violazione dei limiti di pignorabilità del vitalizio e, per l'effetto, disporre la revoca e/o l'annullamento nella parte in cui dispone l'assegnazione del vitalizio per intero e non nella misura di 1/5; accertare e dichiarare l'illegittimità della sopracitata ordinanza di assegnazione e del pignoramento presso terzi per il difetto di legittimazione passiva del Dott. U.A., perché il diritto fatto valere non è fornito di prova scritta ed il presunto credito vantato è prescritto. Per l'effetto, respingere e/o rigettare le domande tutte così come formulate nel relativo ricorso per ingiunzione perché inammissibile e/o illegittimo. in ogni caso, condannare l'opposto al pagamento delle spese e compensi di lite (oltre IVA, CPA e maggiorazione forfettaria), da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato dichiaratosi antistatario.

*Parte opposta* - rigettare l'opposizione poiché inammissibile rilevato che per un verso viene contestata, tardivamente, la violazione del limite di pignorabilità delle somme assegnate, per l'altro vengono dedotti profili di illegittimità estranei a questioni attinenti alla regolarità formale degli atti esecutivi e della loro notifica; quindi, nella denegata ipotesi in cui non venisse accolta la eccezione preliminare; rigettare comunque l'atto di opposizione agli atti esecutivi poiché infondato in fatto ed in diritto per i motivi suesposti; con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio,

*Terzo pignorato* - escludere ogni effetto pregiudizievole nei riguardi dell'ENTE con particolare riguardo alle spese del presente giudizio. Con vittoria delle spese e competenze di lite, comprensive di spese generali e oneri riflessi (23,80% CPDEL), ovvero – in subordine – con compensazione delle spese del giudizio.

### **Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

Il presente giudizio era introdotto a seguito dell'opposizione spiegata in sede di esecuzione mobiliare presso terzi, R.G. Es.. n. 228/2023 alla Ordinanza di assegnazione resa dal Tribunale di Pescara, in data 03/05/2023.

L'ordinanza oggetto di impugnazione nella procedura esecutiva, assegnava in pagamento a P.P., a decorrere dalla data del pignoramento, - a carico del terzo pignorato ENTE la somma di € 2.124,38 = al netto delle ritenute erariali, a titolo di vitalizio mensile da adeguarsi alle eventuali future variazioni nonché – a carico del terzo pignorato I. – sede di ...: un quinto del trattamento pensionistico mensile percepito da debitore esecutato, detratto il trattamento minimo ai sensi del D.L. 115/2022, da adeguarsi alle eventuali future variazioni, entrambe le assegnazioni fino al saldo



del credito, delle spese processuali e di registrazione della presente ordinanza oltre agli interessi, fino al soddisfo.

Era eccepita con la presente opposizione l'intervenuta prescrizione del credito azionato, il difetto di legittimazione processuale passiva e l'assegnazione dell'intera somma del vitalizio, anziché della quota di 1/5.

Si costituiva la parte opposta chiedendo il rigetto della spiegata opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto; era altresì a costituirsi il terzo pignorato .

La causa concessi i termini ex art. 171 ter cpc era ritenuta sufficientemente istruita e concessi i termini di cui all'art. 189 cpc era successivamente trattenuta a decisione.

Riguardo ai primi due motivi di opposizione va rilevato come attengono tutti a questioni di merito concernenti il titolo azionato in sede esecutiva. Va evidenziato che l'opposizione in questa sede promossa sulla base di un titolo giudiziale non può essere fondata su eccezioni inerenti a fatti estintivi od impeditivi anteriori alla formazione del titolo, perché quelli sono invocabili esclusivamente nel procedimento preordinato al titolo stesso: è precluso al giudice dell'opposizione "conoscere degli stessi vizi già dedotti o che avrebbero potuto essere dedotti davanti al giudice della cognizione" (così Cass. n. 27159/2006, conformi Cass. n. 8331/2001 e Cass. n. 12664/2000).

Resta da decider sull'ulteriore motivo di opposizione sollevato dalla difesa della parte esecutata e riguardo l'assegnazione dell'intero importo del vitalizio percepito quale ex Consigliere dell'ENTE. Va rilevato a tal riguardo come l'art. 2, comma 1, L.R. Abruzzo del 20 dicembre 2019 n. 48 - limita al quinto dell'importo netto la somma che può essere pignorata quanto all'assegno vitalizio spettante agli ex Consiglieri dell'ENTE.

Fattispecie simile ha visto una pronuncia della Corte Costituzionale n. 126/2023, con la quale riguardo sempre il "vitalizio" percepito da un ex componente del Parlamento, ha ricondotto l'istituto dell'assegno vitalizio ad una disciplina di diritto singolare ed ha evidenziato che la relativa normativa è rimessa all'autonomia regolamentare delle Camere; nel caso per cui ci occupa per analogia, nella fattispecie in esame deve essere ricercata la decisione a quanto disposto al riguardo dalla potestà legislativa dell'ENTE.



Sentenza n. 404/2025 pubbl. il 04/04/2025  
RG n. 2838/2023  
Repert. n. 784/2025 del 23/04/2025  
Sentenza n. cronol. 1276/2025 del 04/04/2025

Tale indirizzo interpretativo, pertanto, trova un pronunciamento conforme dal del tribunale di Avezzano dove il G.E. era ad assegnare al creditore procedente “la somma mensile pari a un quinto dell’assegno vitalizio dichiarato dovuto dall’ENTE all’esecutato”, RG n. 565/22.

La questione costituendo peculiarità di non semplice lettura porta a ritenere opportuno la compensazione delle spese tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accoglie parzialmente l’opposizione e revoca l’Ordinanza di assegnazione limitatamente nella parte in cui pone a carico del terzo pignorato ENTE la somma di € 2.124,38 = al netto delle ritenute erariali, a titolo di vitalizio mensile da adeguarsi alle eventuali future variazioni e dispone che le somma da porre a carico del terzo pignorato Regionale Abruzzo devono essere limitate a un quinto del totale.

Spese compensate tra le parti.

Pescara, 4 aprile 2025

Il Giudice  
dott. Anastasio Morelli

